

REGOLAMENTO SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI GROSSETO

Normativa di riferimento :

Art 28 CCNL del 14/9/2000 (code contrattuali)

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'istituto del "patrocinio legale" ai sensi della Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro – art. 28 CCNL del 14/9/2000.

La norma in esame così recita : *“ L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio , assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento .*

In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio .

La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1 .”

L'art. 43, 1° co., dispone : *“Gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli artt. 8 e ss. CCNL del 31.3.1999, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave . Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di spesa.”.*

Art. 2 - Conflitto di interessi

La sussistenza di conflitto di interessi deve essere preventivamente valutata dal Comune .

Si intende, comunque, sussistere conflitto di interessi:

- nelle ipotesi in cui il procedimento giudiziario sia stato attivato nei confronti del dipendente su denuncia sporta dal Comune di Grosseto ;
- quando sia stato aperto un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente per fatti contestati in sede giudiziaria;
- quando il dipendente sia imputato per reati contro lo Stato o contro la Pubblica Amministrazione .

Art. 3 - Condizioni economiche

L'Ente liquiderà i compensi al Legale cui il dipendente ha conferito mandato , ovvero rimborserà il dipendente, entro i parametri indicati dal vigente DM N° 55/2014 (*“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell' articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*), applicando i **valori minimi** ivi consentiti , con una ulteriore riduzione in relazione alla peculiarità ed al valore della controversia . Sono consentiti la liquidazione ovvero il rimborso degli oneri di difesa per un solo legale, nell'ambito del medesimo procedimento .

Art. 4 - Obblighi del dipendente in caso di avvio del procedimento giudiziario

Il dipendente cui viene notificato l'avvio di un procedimento giudiziario per fatti o atti connessi allo svolgimento delle attività di servizio, e che intenda avvalersi del presente istituto, deve adempiere ai seguenti obblighi:

- comunicare tempestivamente per iscritto l'avvio del procedimento giudiziario alla POAP Affari

Legali;

- allegare copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di che trattasi;
- dichiarare nella comunicazione se intenda avvalersi di un legale individuato fra i nominativi degli avvocati iscritti all'albo dei Legali di fiducia dell'Ente;
- dichiarare, altrimenti, di volersi avvalere di un proprio legale di fiducia indicandone il nominativo ed indirizzo dello Studio Professionale ;
- indicare se è titolare di Polizza Assicurativa , e contestualmente allegare copia della denuncia di sinistro .

Ove il dipendente sia titolare di Polizza Assicurativa che garantisca il rimborso degli oneri di difesa in fattispecie analoghe a quelle contestate, e non sia avvenuta denuncia di sinistro l'Ente non procederà comunque ad alcun rimborso ovvero liquidazione .

Art. 5 - Assunzione degli oneri legali.

Una volta ricevuta la richiesta di patrocinio legale da parte di un dipendente l'Ente procede con la valutazione relativa alla sussistenza o meno di conflitto di interessi.

La POAP Affari Legali procederà a richiedere preventivo al Legale individuato dal Dipendente e provvederà a redigere apposita istruttoria circa la sussistenza, o meno , di conflitto di interessi .

La individuazione del compenso , che potrà essere oggetto di contrattazione con la Pubblica Amministrazione, è condizione essenziale per procedere in seguito alla liquidazione/rimborso degli oneri di difesa . **Senza indicazione del compenso il Legale non potrà essere liquidato, ovvero non avverrà alcun rimborso da parte dell'Ente .**

Ove si ravveda la sussistenza di conflitto di interessi, e si ritenga non accordare il patrocinio legale la POAP Affari Legali provvederà a sottoporre alla Giunta Comunale relativa proposta di Deliberazione , fatta salva la eventuale successiva liquidazione degli oneri di difesa già individuati e contrattati in caso di esito favorevole per il dipendente del procedimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 7 .

Ove, invece, non si ravveda sussistenza di conflitto di interessi la POAP Affari Legali procederà a sottoporre alla Giunta Comunale proposta di Deliberazione, in cui si accorda il patrocinio legale al dipendente interessato , comunque con la precisazione che ogni onere di difesa verrà liquidato/rimborsato solo in caso di esito favorevole del procedimento , così come previsto all'art. 7 La POAP Affari Legali comunica al dipendente la decisione della Giunta Comunale .

Art. 6 - Adempimenti del dipendente in caso di esito favorevole del procedimento giudiziario

Ove il procedimento si sia concluso favorevolmente per il dipendente (vedasi art.7) , quest'ultimo effettuerà apposita comunicazione alla POAP Affari Legali allegando :

- a) copia del provvedimento giudiziario, con l'indicazione della data in cui esso è passato in giudicato (ultimo grado di giudizio/scadenza termini per ricorso in appello) o comunque concluso in via definitiva;
- b) fattura quietanzata dal difensore con dettagliata relazione sulle attività svolte (nei limiti della somma indicata in preventivo e contrattata) ;
- c) proposta di notula del difensore (nei limiti della somma indicata in preventivo e contrattata).

Art. 7 – Esito favorevole del procedimento .

Per “esito favorevole del procedimento” in ambito penale deve intendersi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quando il processo penale sia definito con provvedimento di assoluzione ex art. 530 c.1 c.p.p. ovvero:

“ Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile [c.p. 85, 88, 96, 97] o non punibile per un'altra ragione “ .

Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: amnistia, prescrizione) non legittimano alla liquidazione/ rimborso delle spese legali.

Ove vi sia proscioglimento con formula meramente processuale e non liberatoria , secondo l'attestato orientamento della giurisprudenza ordinaria e contabile in materia , non si procederà alla liquidazione/rimborso degli oneri di difesa .

Art. 8 - Spese peritali

Il rimborso delle spese di giudizio cui ha diritto il dipendente si estendono anche alle spese peritali le quali, verificati i necessari presupposti, potranno essere rimborsate dall' Ente .

Per dette spese valgono tutte le disposizioni di cui al presente regolamento purché compatibili.

In particolare:

- la designazione del perito verrà fatta in presenza di valutazione della necessità della nomina da parte del legale del dipendente.

- L'Ente procederà al rimborso di un solo perito nella misura dei minimi tariffari ordinistici o, in assenza di tariffario, in ragione di quanto normalmente sostenuto dall'Ente per i propri periti esterni in procedimenti giudiziari facendo riferimento sia alle parcelle normalmente praticate sia alle liquidazioni normalmente disposte dal giudice per i periti.

Art. 9 - Disposizioni finali

Tutti i sopra indicati adempimenti procedurali a carico del dipendente istante costituiscono un onere per il medesimo; pertanto i dipendenti che non effettuino gli adempimenti sopra citati nei tempi e con le modalità prescritte non potranno avvalersi dell'istituto contrattuale del patrocinio legale e quindi della possibilità di chiedere all'Ente l'assunzione/rimborso di qualsivoglia onere difensivo.

Il dipendente titolare di polizza Assicurativa , sia di natura personale che stipulata dall'Ente, ha l'obbligo di adire preliminarmente la propria Compagnia garante e di effettuare la denuncia di sinistro ; in assenza di tali presupposti l'Ente non procederà ad alcuna liquidazione/rimborso .

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia .